

Diritto privato: concetti introduttivi, le fonti del diritto

## IL DIRITTO

### Diritto in senso soggettivo

Potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse

(ho **diritto** che mi si paghi il debito, ho un **diritto** di proprietà su un bene)

### Diritto in senso oggettivo

Regole che governano la condotta degli individui.

Es. il **diritto** penale

Caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno un carattere né descrittivo né assertivo

Ma **PRESCRITTIVO**: sono cioè dei precetti, esprimono dei comandi (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo).

Le regole giuridiche inoltre sono dotate del carattere della **COERCITIVITÀ**



**Es. art. 1153:** *Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.*

Le regole generali ed astratte sono destinate ad essere tradotte in **comandi particolari e concreti** (sentenza, provvedimento amministrativo, etc.)

Hanno carattere **GENERALE** (non si rivolgono cioè ad un soggetto, ma ad una serie di soggetti) ed **ASTRATTO** (non riguardano uno o più casi concreti ma una serie ipotetica di casi e di fatti)

**ORDINAMENTO GIURIDICO:** *Universo di regole di diritto*, che formano un insieme unitario ed ordinato perché *prodotte in conformità ad un apparato di fonti* legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all'*organizzazione di un gruppo sociale*

Come nascono, come vengono prodotte le norme giuridiche?

Le fonti del diritto. **SI DICONO FONTI DEL DIRITTO TUTTI GLI ATTI E I FATTI DA CUI SI ORIGINANO NORME GIURIDICHE**



***Fonti di produzione (atti o fatti da cui si originano le norme giuridiche)***

*procedimenti attraverso i quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica*

**ES. legge, decreto legge, decreto legislativo, etc.**

***Fonti di cognizione***

*(contenitori, documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le fonti di produzione)*

**ES. la Costituzione, i codici, etc.**

## Le fonti del diritto italiano

Art. 1 disp. prel. codice civile:

- 1) **Le leggi**
- 2) **I regolamenti**
- 3) **Le norme corporative**
- 4) **Gli usi**

Occorre però tenere conto di:

la **Costituzione** repubblicana (1948)

la **normativa dell'Unione Europea**:

- Trattato istitutivo
- Regolamenti
- Direttive

*Principio gerarchico*

Di conseguenza, le fonti del diritto privato sono:

- **La Costituzione e le leggi costituzionali**
- **Il Trattato dell'Unione Europea e la legislazione comunitaria** (regolamenti e direttive)
- **La legge** (Leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, codice civile, leggi regionali)
- **I regolamenti**
- **Gli usi** (solo in quanto richiamati dalle leggi)

# La Costituzione

- Entrata in vigore il **1° gennaio 1948**
- Può anche essere definita come una **Fonte sulle fonti** in quanto disciplina i processi di produzione delle fonti
- È una **costituzione rigida**, cioè modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso rispetto alla legislazione ordinaria



## Art. 138 costituzione

- **Leggi costituzionali**
- **Leggi di revisione costituzionale**

- Due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi
- Approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
- Eventuale referendum popolare se nella seconda votazione la legge non è stata approvata dai due terzi dei componenti delle Camere

## **Limiti alla revisione costituzionale**

Limiti espressi: art. 139 Costituzione (forma repubblicana)

Limiti impliciti: principio di unità nazionale, eguaglianza, sovranità popolare, diritti fondamentali

## Costituzione e diritto privato

Oltre alle regole che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato statale, contiene i principi fondamentali del diritto privato:

art. 2 - diritti inviolabili dell'uomo

art. 3 - principio di eguaglianza

art. 32 - diritto alla salute

art. 41 - libertà di iniziativa economica

art. 42 - proprietà privata

art. 29 - famiglia

art. 30 - filiazione

I principi costituzionali sono rilevanti:

- Sia come criterio interpretativo di altre norme (es. dall'art. 32 si è tratta la risarcibilità ex art. 2043 c.c. del "danno biologico", inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona)
- Sia come norme di immediata applicazione: es. dall'art. 2 si è tratto il riconoscimento dei diritti:
  - ◇ all'identità personale
  - ◇ al decoro e alla reputazione
  - ◇ alla riservatezza

## Le fonti di diritto europeo

### Trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione Europea

- Trattato di Roma (1957)
- Trattato di Maastricht (1992)
- Trattato di Lisbona (2007)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona)

### Regolamenti

- **Possono essere emanate solo nelle materie previste dai Trattati**
- Hanno **immediata efficacia** nel diritto interno
- Prevalgono sulla legge interna

### Direttive

- Si tratta di **prescrizioni** rivolte agli Stati membri
- Contengono **principi** cui il legislatore dello stato membro deve adeguarsi
- Devono essere recepite per divenire efficaci

**Eccezione:** direttive *self-executing*

Il mancato recepimento entro i termini comporta una sanzione

Legge comunitaria (l. 86/1989)

## Legge ordinaria ed atti aventi forza di legge

Legge ordinaria

Secondo la procedura descritta dagli **artt. 70 ss. Costituzione**

La potestà legislativa è attribuita in determinate materie anche alle **Regioni**. Per alcune materie tale attribuzione è **esclusiva**, per altre **concorrente** (**art. 117 Costituzione**)

Atti aventi forza di legge

Decreto legge

### Art. 77 Costituzione

- **Presupposti** (condizioni di legittimità): necessità ed urgenza
- **Durata**: 60 giorni, entro i quali le Camere devono convertirlo in legge, altrimenti decade perdendo gli effetti fin dall'inizio (*ex tunc*)

Decreto legislativo

### Art. 76 Costituzione

Il Parlamento può **delegare** la funzione legislativa al Governo a patto che:

- Siano determinati nella legge delega i principi e criteri direttivi

Limiti: art. 72 ult. comma

L'ordinamento prevede strumenti per la soluzione delle antinomie normative, ossia i **conflitti tra norme**

- **Criterio cronologico**: regola la successione delle fonti nel tempo. La sua applicazione comporta **abrogazione** della fonte più vecchia
- **Criterio gerarchico**: regola i rapporti tra fonti di diverso rango (es. Costituzione e legge ordinaria)
- **Criterio della competenza**: regola i rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse

## L'APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche non sono destinate a rimanere dei documenti cartacei, affermazioni teoriche di principi o di declamazioni retoriche.

Da **generali ed astratte** sono destinate a diventare comandi **particolari e concreti**

Il **giudice**, investito della soluzione di una controversia trasforma il comando in particolare e concreto tramite la **SENTENZA** (decisione di un giudice che, esaminato il caso concreto interpreta le norme e le applica)

Il diritto *in action* o *legal process* si compone di tre momenti agganciati l'uno all'altro in un processo dinamico.

- **Legislazione** (le fonti)
- **Giurisprudenza** (insieme delle decisioni dei giudici)
- **Dottrina** (la letteratura specialistica)

Non sempre il percorso parte dalle fonti; molto spesso nuove regole sono create dalla giurisprudenza, illustrate e razionalizzate dalla dottrina, e trovano solo in un secondo momento e un riconoscimento legislativo

## L'INTERPRETAZIONE

L'applicazione delle norme non è mai un'operazione meccanica; essa esige sempre una serie di **operazioni complesse**. Innanzitutto:

- Stabilire quale, tra le norme possibili sia la regola che si addice al caso che si ha dinanzi (**scegliere la regola**)
- **Attribuire un significato alla regola**, sia di quella che si ritiene di applicare, sia di quella che si ritiene di escludere

*Presupposto dell'applicazione delle regole giuridiche è la loro **interpretazione** = attribuzione di un significato a dei segni linguistici che normalmente non si presentano come ovvi ma per lo più sono suscettibili di assumere diversi significati (interpretazione della legge, di un contratto, di un testamento)*

### **Secondo quali criteri svolgere questa operazione?**

(non si tratta infatti di criteri liberi ma vincolati previsti ed oggetto essi stessi di una regola specifica)

**Art. 12 disp. prel. cod. civ.**

“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”

Oltre a prevedere strumenti di **interpretazione** del diritto, l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede strumenti di **integrazione del diritto**

Rimedi per colmare lacune e/o vuoti normativi (**completezza**)

Le lacune dell'ordinamento

*Analogia iuris*

*Analogia legis*

Art. 12, 2° comma:

*“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”*

